



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 86 del 01/06/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 12 maggio 2011, n. 122

Variante alla Determina Dirigenziale n.1367 del 12/12/2008 di Autorizzazione Unica, ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, per la costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 74 MW, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso, da realizzarsi nel Comune di Ascoli Satriano (FG) in località "Camerelle, Bisciglieto, Spavento, Spaventicchio, Corleto, Salvetero, Faralli, Belmonte". Società Daunia Wind S.r.l. con sede legale in Foggia, via Napoli n. 121 - P. IVA e C.F. n.02388580710.

Il giorno 12 Maggio 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;

- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- il Servizio Energia, Reti ed Infrastrutture materiali per lo sviluppo con Determina Dirigenziale n.1367 del 12/12/2008 rilasciava Autorizzazione Unica alla Società Daunia Wind S.r.l., ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003 per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza pari a 74 MW, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Ascoli Satriano (FG) in località "Camerelle, Bisciglieto, Spavento, Spaventicchio, Corleto, Salvetero, Faralli, Belmonte";
- la Società Daunia Wind S.r.l., in data 21.09.2009, ha presentato istanza di variante consistente in:
 - a) modifica aerogeneratori ed aumento di potenza totale da 74 MW a 92,5 MW;
 - b) modifica della soluzione e variazione di potenza della connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) di impianti di generazione da fonte eolica comportante modifiche alle seguenti opere connesse di utente:
 - stazione RTN 380/150 KV (denominata "A") inserita in entra-esce sulla linea RTN "Candela-Foggia";
 - due stazioni in doppia sbarra a 150 KV (denominate "B" e "C");
 - collegamenti con due terne separate a 150 KV tra le stazioni "A", "B" e "C";
 - c) spostamento di poche decine di metri degli aerogeneratori contraddistinti dai numeri T22 e T45;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con nota prot. n. 14432 del 30.12.2009, convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 29 gennaio 2010;
- la Società proponente in data 29/01/2010 dichiarava di aver provveduto ad inoltrare il progetto di variante agli Enti e/o Amministrazioni competenti al rilascio di pareri, nulla-osta o atti di assenso previsti dal procedimento amministrativo;

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- Comune di Ascoli Satriano - Settore 3° Ufficio Tecnico - nota prot. n.886 del 27.01.2010: visto il progetto definitivo-variante di che trattasi, agli atti d'ufficio, comportante le seguenti opere connesse:
 - a - Modifica aerogeneratori e aumento di potenza pari a 92,5 MW;
 - b - Modifica della soluzione e variazione di potenza alla connessione alla Rete Nazionale (RTN) di impianti di generazione da fonte eolica comportante modifiche alle seguenti opere connesse:
 - stazione RTN 380/150 KV ("A") inserita in entra ed esce sulla linea RTN Candela-Foggia

- due stazioni RTN in doppia sbarra a 150 KV ("B" e "C")
- collegamenti con due terne separate RTN a 150 KV fra le stazioni "A", "B" e "C".
Si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole in linea tecnica;

- Regione Puglia - Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche, nota prot. n.10282 del 28.07.2010: ritiene di potersi esprimere favorevolmente facendo salva l'acquisizione di tutti i necessari pareri, in particolare:

- Paesaggistico con riferimento agli aerogeneratori e alle opere accessorie: si rileva infatti che la stazione 380/150 kV è interessata da ATE di tipo C;

- Idrogeologico da parte dell'AdB Puglia.

Per tutto quanto precedentemente evidenziato occorre inoltre operare una riduzione di n.4 aerogeneratori tra quelli ricompresi nella autorizzazione unica rilasciata. La selezione degli aerogeneratori a cui rinunciare, arbitraria ovvero in capo al proponente, dovrà essere recepita nel progetto definitivo da porre alla base delle valutazioni di competenza per il conseguimento del titolo di autorizzazione unica contemplativo della variante proposta.

Il presente parere, integrativo e non sostitutivo di quello espresso con Determinazione del Dirigente Settore Ecologia del 26 gennaio 2007, n. 47 è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VIA, e non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere c/o autorizzazione per norma previste;

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Foggia, nota prot. n. 834 del 29.01.2010: esprime parere favorevole a condizione che siano rispettate le prescrizioni contenute nella nota prot. n.573 del 29.01.2008, riportate nella Determinazione del Dirigente Servizio Industria n.1367 del 12/12/2008;

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, Barletta, Andria, Trani e Foggia, nota prot. n.232 dell' 01.02.2010: verificato che l'area interessata dalla variante non interessa ambiti assoggettati a tutela paesaggistica ai sensi degli artt. 136 e 142 del decreto legislativo n. 42/2004, comunica di non dover esprimere alcun parere di competenza;

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, nota prot. n.1347 del 28.01.2010: si fa presente che le opere in variante riguardano opere connesse e infrastrutture del parco eolico in oggetto, in cui sono in corso indagini archeologiche, nelle aree a rischio archeologico alto, prescritte con nota n. 18731 del 22.11.2005. Questa Soprintendenza ha acquisito con n. 599 del 14.01.2009 la documentazione progettuale relativa alle stazioni RTN e ai collegamenti in cavidotto, oggetto della procedura autorizzativa in corso, integrata dalla carta del rischio relativa alla stazione Terna in località Masseria d'Amendola.

Si rilevano dati di interesse archeologico relativi alla presenza di insediamenti rurali di età romana nel comparto sottoposto ad attività ricognitive, pur non essendoci puntuali riferimenti all'interesse archeologico dell'area della stazione. In considerazione dell'esistenza di un tessuto archeologico particolarmente denso, si richiede l'assistenza archeologica alle opere di realizzazione della stazione Terna nonché delle stazioni B e C e dei cavidotti, non rientranti nelle analisi preliminari di valutazione dell'interesse archeologico dei suoli. Si rappresenta che, nell'ambito della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, l'assistenza archeologica dovrà essere curata da soggetti in possesso del diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia, qualificati all'attività di raccolta dei dati. Questa Soprintendenza valuterà l'idoneità dei titoli formativi e i curricula degli archeologi individuati al fini della ricerca;

- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. 3ª Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio - nota prot. n. 19605 del 12.04.2010: si rilascia il nulla osta dell'A.M., per gli aspetti demaniali di competenza

dello scrivente, alla realizzazione in oggetto. Si precisa che, per ciò che concerne la segnaletica degli ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa con la circolare allegata al foglio in riferimento "b";

- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, nota prot. n. 2725 del 21.01.2010: si rappresenta che - per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare - non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell' impianto eolico e delle relative opere connesse. Si ritiene opportuno, tuttavia, sottolineare l'esigenza che la Società proponente provveda alla installazione della segnaletica ottico-luminosa delle strutture a sviluppo verticale, che sarà prescritta dall'Autorità competente - in conformità alla normativa in vigore per l'identificazione degli ostacoli - per la tutela del volo a bassa quota;

- Comando Militare Esercito "Puglia" con nota prot. n. 8981 del 13.05.2010: tenuto conto che la zona interessata ai lavori non è stata oggetto di bonifica sistematica da ordigni residuati bellici, concede il nulla osta di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione, comunicando a questo Comando l'avvenuta effettuazione degli stessi;

- Consorzio per Bonifica della Capitanata, nota prot. n.675 del 10.01.2011: preso atto della autorizzazione già rilasciata dalla Struttura Tecnica Periferica Regionale e delle prescrizioni in essa contenute, questo Ente esprime parere favorevole alla esecuzione dei lavori di attraversamento dei corsi d'acqua elencati sotto la stretta osservanza del progetto dei lavori e delle prestazioni imposte dal Genio Civile di Foggia. Si prescrive tuttavia che prima della materiale esecuzione dei lavori la Società provveda a redigere e depositare presso questo Consorzio il progetto esecutivo delle opere di attraversamento, redatto conformemente agli schemi contenuti nel progetto definitivo già trasmesso con la specifica finalità di adattare gli schemi medesimi alla reale situazione dei luoghi, contenente:

- individuazione dell'area su corografia IGM 1:25.000;

- planimetria catastale in scala originale, e dettaglio in scala adeguata, con l'esatta posizione dell'attraversamento, i limiti della proprietà demaniale e l'esatta posizione dei cippi segnalatori da installare;

- sezione trasversale degli alvei attraversati, in corrispondenza del tracciato previsto per il cavidotto, contenente il rilievo altimetrico dell'alveo, i limiti della proprietà demaniale, il profilo del cavidotto e la posizione dei cippi segnalatori;

- documentazione fotografica dell'area;

- relazione tecnica descrittiva delle opere.

Si prescrive Inoltre:

1) che l'inizio dei lavori di attraversamento degli alvei venga comunicato con congruo anticipo onde consentire i controlli e la sorveglianza del caso;

2) che prima della materiale esecuzione dei lavori codesta Società proceda al picchettamento in sito ed al tracciamento del cavidotto;

3) che a conclusione dei lavori vengano consegnati a questo consorzio i grafici di consistenza delle opere eseguite, con specifico riferimento ai tracciati dei cavidotti, oltre che ai disegni delle opere di attraversamento effettivamente realizzate anche per effetto di eventuali varianti apportate in corso d'opera;

- Autorità di Bacino della Puglia - nota prot. n.655 del 20.01.2010: ritiene, per quanto di propria competenza, in ordine alla perimetrazione delle aree, che le opere previste nel progetto di variante relativo alla realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 92,5 MW in località "Camerelle - Bisciglieto - Spavento - Spaventicelo - Corleto - Salvetero -

Faralli - Belmonte” nel Comune di Ascoli Satriano (FG), siano compatibili con le previsioni del PAI approvato a condizione che:

- le opere provvisorie, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il deflusso delle acque;
- sia garantito il ruscellamento diffuso delle acque ove queste siano intercettate dalle opere in oggetto;

- ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento Provinciale di Foggia, nota del 29.01.2010 acquisita in Conferenza di Servizi: premesso che la società Daunia Wind è stata autorizzata alla realizzazione ed esercizio di un impianto eolico in agro di Ascoli Satriano composto da n.37 aerogeneratori ciascuno della potenza di 2 MW, altezza mozzo 100 metri, diametro rotore 90 metri. Successivamente la società ha ritenuto di modificare il progetto autorizzato con le seguenti varianti:

- Aerogeneratore modello “Nordex N100” con potenza di 2,5MW, altezza mozzo 80 metri e diametro rotore 100 metri modello;
- Variazione della stazione 380/150kV;
- Variazione delle stazioni “B intermedia” e “C valle” con relativo cavo di collegamento tra B e C.

In relazione alla documentazione integrativa presentata ed alla precedente autorizzazione del Servizio Energia della Regione Puglia si esprime parere favorevole relativamente alle variazioni di progetto;

- TERNA S.p.A., prot. n.506 del 20.01.2010: in seguito alla richiesta di variazione di potenza per l'impianto eolico da 74 MVA sito nel comune di Ascoli Satriano (FG) da parte della Società Daunia Wind S.r.l., la scrivente ha fornito in data 28.09.2009 la soluzione di connessione, che la stessa Società ha provveduto ad accettare in data 09.10.2009. Con successiva nota prot. n.15621 del 19/11/2009, comunicava che la documentazione progettuale trasmessa dalla Società è da considerarsi rispondenti ai requisiti tecnici di connessione di cui al Codice di Rete, fermo restando che la corretta progettazione e realizzazione delle opere di utente rimangono di esclusiva responsabilità della stessa Società.

Si segnala che i trasformatori AT/MT dovranno essere del tipo YNdU con neutro accessibile ad isolamento pieno.

Si informa che, relativamente alle apparecchiature di protezione da installare sullo stallo utente nonché ai telesegnali ed alle telemisure occorrenti per la visibilità della Centrale sul sistema di controllo di Terna, a valle dell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie, bisognerà prendere accordi con l'unità Terna Dispacciamento (AES) di Napoli, anche al fine di stipulare il Regolamento di esercizio.

Si informa, infine, che in seguito all'ottenimento delle autorizzazioni Terna formulerà la soluzione tecnica minima di dettaglio (STMD), da considerarsi come riferimento per la progettazione esecutiva e la realizzazione degli impianti di rete per la connessione;

• la Società Daunia Wind S.r.l. presentava, in data 07/10/2010, ricorso presso il TAR Puglia - Sede di Bari - Sez. I per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della succitata nota prot. n.10282 del 28/07/2010 del Servizio Ecologia della Regione Puglia; il ricorso veniva accolto con ordinanza n.800 del 3/11/2010;

• la Società proponente, con nota depositata in data 25/11/2010 presso l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, comunicava la rinuncia volontaria alla richiesta di variante relativamente ai seguenti punti:

- 1) stazione Terna RTN 380/150 KV (“A”) inserita in entra-esce sulla linea RTN “Candela-Foggia”;
- 2) modifica aerogeneratori ed aumento di potenza totale da 74 MW a 92,5 MW;

• il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo ha quindi comunicato, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti in Conferenza di Servizi, con nota prot. n.937 del 25 gennaio 2011, la conclusione del procedimento.

Rilevato che:

- Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n.4600 del 26.03.2010, comunicava al Comune di Ascoli Satriano ed alla Daunia Wind S.r.l. l'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità propedeutico alla procedura espropriativa ed invitava la stessa Società proponente alla sua pubblicazione su due quotidiani, uno a carattere nazionale ed uno regionale;
- la Daunia Wind S.r.l., comunicava in data 17/05/2010 al Servizio Energia, l'avvenuta pubblicazione dell'avviso di avvio della procedura espropriativa sul quotidiano locale "Il quotidiano di Foggia" e su quello nazionale "Secolo d'Italia";
- l'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità veniva pubblicato presso l'albo pretorio del Comune di Ascoli Satriano, dal 1/04/2010 al 30/04/2010 al n.114 del Registro delle Pubblicazioni, al quale non perveniva alcuna osservazione e/o opposizione nei termini previsti per legge;
- non risultano pervenute presso l'Ufficio Energia e Reti Energetiche osservazioni e/o opposizioni all'avviso del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- la Società Daunia Wind S.r.l., con nota acquisita al prot. n.84 del 4/01/2011, chiedeva la proroga del termine di conclusione dei lavori di 18 mesi, con decorrenza dalla data di rilascio della Determina di Autorizzazione Unica;
- la Società proponente, con nota acquisita al prot. n.6056 del 09/05/2011, comunicava la rinuncia allo spostamento degli aerogeneratori contraddistinti dai nn. T22 e T45, previsto nell'istanza di variante del 21/09/2009; alla luce di tale ulteriore rinuncia e della succitata ordinanza del TAR Puglia n.800 del 3/11/2010, si considera acquisito il parere del Servizio Ecologia della Regione Puglia essendo, inoltre, la parte residuale della variante non sottoposta alla disciplina di verifica di compatibilità ambientale;
- a seguito di verifica con il Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con Delibera n. 230 del 20.10.2009, è risultato che l'intervento in oggetto non risulta interessare Zone di Protezione Speciale Idrogeologica di "Tipo A" né di "Tipo B1 e B2".

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 e s.m.i., si dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione";
- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento di variante all'Autorizzazione Unica n.1367 del 12.12.2008 per la costruzione ed esercizio:
 - „ di due stazioni elettriche in doppia sbarra a 150 KV ("B" e "C");
 - „ dei collegamenti con due terne separate a 150 KV tra le nuove stazioni ("A", "B" e "C").

Tenuto conto che:

- la Società, riscontrando la nota prot. n.AOO_159-937 del 25/01/2011 dell'Ufficio Energia e Reti Energetiche, ha depositato n. 3 copie del progetto definitivo, conforme a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo ed adeguato a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento autorizzativo;

- non necessita stipulare alcuna Convenzione né Atto di Impegno di cui alla Delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007 essendo già stati acquisiti nella Determina Dirigenziale n.1367 del 12 ottobre 2008;
- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n.122 del 12 Maggio 2011 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica relativa alla variante della Determina Dirigenziale n.1367 del 12/12/2008, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007 e di concedere proroga di 18 mesi per il completamento dei lavori come richiesto e motivato dalla Società proponente.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

Ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, di adottare la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Daunia Wind S.r.l. con sede legale in Foggia alla via Napoli n. 121, Partita IVA n.02388580710 della variante all'Autorizzazione

Unica n.1367 del 12/12/2008, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio:

- di due stazioni in doppia sbarra a 150 KV ("B" e "C");
- dei collegamenti con due terne separate a 150 KV tra le stazioni "A", "B" e "C";

Art. 3)

Di concedere proroga di 18 mesi per il completamento dei lavori come richiesto e motivato dalla Società proponente.

Art. 4)

Di dichiarare le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto autorizzato col presente decreto, di pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387;

Art. 5)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Ascoli Satriano (FG).

Art. 6)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 12 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Davide F. Pellegrino
